

COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/02/2007

INDICE

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Soggetto attivo e passivo	Pag. 3
Art. 3 – Potestà regolamentare	Pag. 3
Art. 4 – Deliberazione dell’aliquota	Pag. 3
Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag. 3
Art. 6 – Responsabile dell’entrata	Pag. 4
Art. 7 – Attività di controllo e accertamento	Pag. 4
Art. 8 – Poteri ispettivi	Pag. 4
Art. 9 – Rapporti con i cittadini	Pag. 4
Art. 10 – Modalità di versamento	Pag. 5
Art. 11 – Importi di modica entità	Pag. 5
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. 5

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Soggetto attivo e passivo

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è riscossa dal Comune di Bertolo, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bertolo alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 4

Deliberazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007 è fissata nella misura di 0,5 punti percentuali (0,5%).
2. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
3. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
4. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

TITOLO II GESTIONE DELL' ENTRATA

Art. 6 Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso, scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00.
4. Al funzionario responsabile compete la pubblicazione della deliberazione di determinazione dell'aliquota ai fini della sua esecutività, nel rispetto delle modalità previste per legge.

Art. 7 Attività di controllo e accertamento

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8 Poteri ispettivi

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 9 Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità nel rispetto dei principi fissati dallo statuto del contribuente.
2. Gli uffici comunali competenti forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

TITOLO III
RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 10
Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 11
Importi di modica entità

1. Per l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono fissati gli importi di modica entità fino ai quali il contribuente non è tenuto al versamento, né il competente ufficio provvede ad effettuare il rimborso.
2. Il versamento non è dovuto, né il competente ufficio dà corso al rimborso, quando l'importo risulta pari od inferiore ad euro 2,00, importo determinato applicando l'arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Tale importo non deve comunque intendersi come franchigia.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2007.